

del 4 maggio 2024



Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali 2023

Nella mattinata del 29 aprile 2024, si è svolto un incontro informale per analizzare l'ammontare complessivo delle risorse riguardanti il Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali per l'anno 2023.

Il fondo previsto dall'art. 14 Del D.p.r. 18 Giugno 2002 n.164, per l'anno 2023, è stato alimentato da risorse finanziarie pari ad € 146.700.00,00. La somma è da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e al netto degli

oneri a carico dell'Amministrazione.

La somma è proveniente da una serie di fonti, tra le quali ricordiamo quella connessa alle somme relative allo stanziamento dello 0,80% previsto dall'art. 2, comma 10, della Legge 23/12/1998, n. 449, e ai sensi dell'art. 14, Lettera A) del D.p.r. 16/03/1999, N. 254, e della quota di pertinenza proveniente dallo stanziamento finalizzato al pagamento della presenza qualificata ai sensi dell'art. 14, lettera E) del D.p.r. 16/03/1999, N.254.

Rispetto al Fesi dell'anno scorso, 2022, sono stati individuati ulteriori fondi per 2.693.000 di euro, da spalmare, secondo una prima ipotesi di accordo, sulla presenza effettiva elevandone l'importo da 6 euro a 6,11 euro.

Pertanto, le voci, se confermate dagli ulteriori calcoli, dovrebbero corrispondere alle seguenti somme:

- € 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
- € 10,00 per ogni cambio turno;
- € 6,11 giornalieri per l'effettiva presenza;
- € 6,40 per ciascun servizio reso in alta montagna.

Inoltre, nel corso della riunione, il Siulp, ha discusso della necessità di prevedere delle specifiche voci economiche per l'attribuzione di una indennità per le attività di polizia giudiziaria e per la banda musicale e la fanfara, quest'ultime per l'alta professionalità che caratterizza questi settori, nonché di altre indennità riguardante tutti gli altri impieghi della Polizia di Stato.

Abbiamo, inoltre, auspicato la firma dell'accordo nel più breve tempo possibile, proprio per consentire l'immediata distribuzione delle risorse.

Le somme così definite, inoltre, determineranno un residuo di circa 344 mila euro che serviranno a coprire eventuali ritardi comunicati delle varie articolazioni.

Provvederemo a fornire aggiornamenti sulle tempistiche di pagamento.

Modalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale

Il Parlamento Europeo ha approvato un regolamento che predispone un quadro normativo uniforme per lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'Unione Europea.

Il provvedimento prevede una serie di regole, parametrata a diversi livelli di rischio (minimo, alto, sistemico), per consentire alle autorità di conoscere chi mette in circolazione apparati di IA e garantire il rispetto di standard di conformità (con apposita marcatura) sotto la vigilanza di autorità pubbliche.

Il regolamento prevede precise garanzie per le persone fisiche che devono essere in grado di individuare ciò che proviene da un robot, poter chiedere spiegazioni e informazioni quando si è soggetti a un'IA, con la previsione di prerogative contro le autorità pubbliche, che usano l'IA per ragioni di contrasto alla criminalità e per la sicurezza.

Per fare in modo che l'IA non crei scompensi concorrenziali, il regolamento inserisce, poi, misure a sostegno dell'innovazione, in particolare per Pmi e start-up.

Per norma espressa, il regolamento non si applica alle persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività non professionale puramente personale.

I fornitori dei sistemi di IA devono comunque progettare e sviluppare i sistemi in maniera che non sorgano equivoci e le persone devono essere informate e consapevoli che stanno dialogando e interagendo con un sistema di IA, salvo che ciò sia già evidente per un soggetto ragionevolmente attento.

I fornitori di sistemi di IA, che generano contenuti audio, immagini, video o testuali sintetici, hanno l'obbligo di garantire che ogni prodotto dell'IA sia marcato in un formato leggibile meccanicamente e rilevabile come generato o manipolato artificialmente.

L'obbligo di trasparenza è prescritto anche per gli operatori che utilizzano sistemi di IA di riconoscimento delle emozioni, sistemi di categorizzazione biometrica e sistemi di IA che generano o manipolano immagini o contenuti audio o video, che costituiscono un "deep fake".

L'obbligo informativo non scatta, però, se si usano i sistemi per ragioni di giustizia penale o, nell'ambito editoriale, se c'è la revisione umana del testo scritto dall'IA e se c'è un responsabile della pubblicazione del contenuto.

Peraltro, i sistemi di IA sono considerati ad alto rischio se effettuano la profilazione delle persone mentre non saranno considerati ad alto rischio quando non presentano un rischio significativo di danno alla salute, alla sicurezza o ai diritti fondamentali.

Per i sistemi di IA ad alto rischio, prima che i prodotti possano essere venduti e utilizzati nell'Ue, è prevista una procedura di valutazione della conformità, anche ai fini della cibersecurity.

Inoltre, sempre per i sistemi di IA ad alto rischio: deve essere predisposto un sistema di gestione dei rischi, deve essere redatta una idonea documentazione tecnica, la modalità d'uso deve essere compiutamente illustrata agli utilizzatori e la loro progettazione deve prevedere la sorveglianza umana commisurata ai rischi.

I fornitori di IA ad alto rischio devono dichiarare la conformità, apporre la marcatura Ce e istituire un sistema di qualità. Se un sistema di IA comporta il trattamento di dati personali, deve essere dichiarata la conformità alle norme sulla privacy.

In alcuni casi dovrà essere stilata una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali.

Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA ad alto rischio, di norma, il fornitore deve registrarsi in una banca dati dell'Ue.

Dopo l'immissione sul mercato di tali sistemi di IA, i fornitori devono assicurare il monitoraggio post-commercializzazione e, se necessario, adottare misure correttive. Se si tratta di IA con finalità generali e che presentano un rischio sistemico devono essere rispettati obblighi rafforzati in materia di analisi dei rischi e di valutazione di impatto.

Calcolo della rappresentatività sindacale

La Segreteria Nazionale, in data 22 aprile 2024, ha inviato una nota di Diffida al rispetto dei principi applicativi derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1603/2024.

La nota è stata inviata ai Questori, ai Dirigenti gli Uffici Amministrativo Contabili e all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.

Ne riportiamo di seguito il testo:

“Come noto con la sottoscrizione del contratto di lavoro recepito dal DPR 57 del 2022 sono state previste rilevanti modifiche alla disciplina delle relazioni sindacali. È preliminarmente opportuno richiamare il contenuto dell'art. 30 della novella in menzione che ha integralmente sostituito l'art. 35 del DPR 164/2002, ridefinendo i criteri sul calcolo della rappresentatività, segnatamente quelli in materia di federazioni sindacali.

La nuova disciplina, in vigore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2022, e quindi, decorsa la ordinaria *vacatio legis*, dalla metà del mese di giugno 2022, dispone ora che - Comma 1 - “Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale. Per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto”.

Fermo restando che – comma 4 – “qualora nell'ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività”, il comma 6 vuole che “La misurazione della consistenza associativa sindacale è effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno, detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge”.

Il chiaro tenore del nuovo articolato ha pertanto risolto gli equivoci interpretativi che avevano in passato consentito attribuzioni di rappresentatività derivanti dai c.d. atti di vertice. Secondo una prassi che avevamo a lungo contestato, perché tra l'altro contrastante con il coevo testo normativo, la mera dichiarazione dei legali rappresentanti di distinte organizzazioni sindacali era ritenuta sufficiente ad imputare alla nascente federazione la somma degli iscritti dei soggetti federati.

Una procedura non più agibile, atteso che, come si evince dalla lettura della nuova disciplina dianzi citata, possono oggi essere conteggiate ai fini della rappresentatività le sole deleghe riferite al codice unico della federazione, sia essa di nuova costituzione o già esistente in precedenza.

Con la sola eccezione prevista per la fase transitoria – art. 30, comma 8 - che consentiva, entro 60 gg dall'entrata in vigore del DPR 57/2022, alle aggregazioni associative già costituite di definire, entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio

2019-2021, di imputare, “anche con atto di vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.».

Detto che le scriventi Segreterie Nazionali non sono a conoscenza di eventuali imputazioni fatte con atti di vertice ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 30 surrichiamato, e fermo restando che in difetto di tali formalità non potranno essere conteggiate in capo alla federazione sindacale, anche se preesistente, le deleghe non conferite da ciascun singolo iscritto al codice unico di federazione, è il caso di segnalare come la normativa in narrativa abbia superato anche il vaglio della giurisprudenza, e non possa essere dunque revocata in dubbio la piena operatività della stessa.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1603 pubblicata il 16 febbraio 2024, confermando quanto statuito dal Tar 2 Lazio (sentenza n. 4914/2023) in prime cure, ha infatti definitivamente accertato la legittimità dell’art. 30 nei punti qui trattati, respingendo tutte le questioni sollevate da alcune federazioni sindacali, che hanno visto accogliere le sole eccezioni relative all’accredito delle quote sindacali sui codici meccanografici delle singole organizzazioni sindacali federate.

Nel motivare l’approdo ermeneutico utilizzato il Supremo Collegio ha per l’appunto spiegato che “si tratta qui di contemperare due esigenze diverse, entrambe meritevoli di tutela:- da un lato, conteggiare le deleghe (e, quindi, la rappresentatività) sulla base dei contributi sindacali attribuiti al codice unico delle aggregazioni/federazioni;- dall’altro, (continuare a) consentire – mediante un’operazione informatica di carattere meramente amministrativo-contabile, come tale non suscettibile di incidere sulla misurazione della rappresentatività – il necessario mantenimento dell’autonomia patrimoniale delle singole sigle, da ritenersi meritevole di tutela nel rispetto delle libertà associative garantite dall’art. 39 Cost. N. 08039/2023 REG.RIC”.

Un assetto organizzativo prosegue la pronuncia, che non rappresenta “un eccessivo aggravio per il singolo lavoratore”, il quale è chiamato ad “esprimere un’unica delega, avendo cura di precisare sia il codice unico meccanografico da utilizzare per il calcolo della rappresentatività sindacale, sia il sub-codice da continuare a utilizzare unicamente per l’imputazione contabile – e quindi per l’accredimento sul pertinente conto corrente – del contributo associativo trattenuto sulla sua busta paga. Va da sé che tale incombenza non può che gravare sulle singole organizzazioni interessate, che dovranno a tal fine adoperarsi presso i propri aderenti e del resto, come anche in questo caso condivisibilmente rilevato dal T.a.r. nella sentenza gravata sia pure con riferimento ad un diverso profilo, “o il sindacato mantiene un rapporto costante e diretto con i lavoratori che rappresenta (con ciò che ne consegue in termini di prossimità e di continua interlocuzione con gli stessi, e quindi – di relativa facilità di acquisizione dell’atto di conferma) o semplicemente non è (non assolvendo alla funzione di effettiva rappresentanza per cui la libertà sindacale è tutelata e promossa dalla normativa vigente, a partire dall’art. 39 Cost.), sicché l’adempimento richiesto dalla nuova normativa (non solo è volto a tutelare la libertà dei singoli lavoratori) ma è del tutto ragionevole e sostenibile per le organizzazioni sindacali, tenuto conto della finalità propria del sindacato, che – come si è detto – presuppone la prossimità del sindacato al lavoratore (realizzata anche attraverso le ramificazioni territoriali delle diverse organizzazioni)”.

In definitiva appare incontrovertibile che nel procedere al calcolo della rappresentatività ci si dovrà attenere scrupolosamente ai paradigmi dettati dal Consiglio di Stato, e per l’effetto non potranno essere conteggiate, a favore di federazioni sindacali, deleghe che non siano state puntualmente riferite in sede di sottoscrizione al corrispondente codice unico, ovvero deleghe che non siano coperte dall’asseveramento previsto dal comma 8 dell’art. 30 nella fase transitoria, e cioè con atto di vertice dei legali rappresentanti che abbiano rilasciato la richiesta dichiarazione.

Per tutto quanto precede si diffidano i destinatari della presente a rispettare i principi risultanti dal testo dell’art. 30 del DPR 57/2022 siccome interpretati e definitivamente consolidati alla stregua dell’intervento nomofilattico della massima giurisprudenza amministrativa, con l’avvertimento che nel caso in cui dovessimo riscontrare difformità rispetto al corretto ossequio della disciplina sul calcolo della rappresentatività agiremo per far accertare ogni responsabilità penale ed erariale in capo al responsabile del relativo procedimento, anche al fine di ottenere ristoro per i danni diretti ed indiretti derivanti dalla scorretta azione amministrativa.

È infatti evidente come la non corretta attribuzione di deleghe sia idonea a falsare le percentuali di rappresentatività, integrando al contempo una lesione dei diritti sindacali delle organizzazioni controinteressate ed un altrettanto indebito beneficio per le federazioni non in regola con la normativa. Con corrispondenti ricadute in termini di danno erariale e di condotte contra legem il cui disvalore può pacificamente essere ricondotto a fattispecie di rilievo penale. Laddove, infine, fosse già stato trasmesso all’organo centrale deputato al conteggio complessivo un calcolo della rappresentatività territoriale viziato nei termini testé esposti, si diffidano i destinatari della presente e/o i responsabili del relativo procedimento a rivedere e correggere con la massima tempestività l’accertamento che ci impegna in conformità ai dedotti dettami”.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle
problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Progetto COIPS (Centrali interoperabili della Polizia di Stato) Richiesta di riscontro sullo stato di attuazione

Con nota del 17 febbraio 2023 della Sua Direzione è stata data comunicazione dell'avvio di una fase di monitoraggio tesa a verificare l'efficienza del comparto controllo territorio provinciale e a misurarne l'efficacia onde favorire, attraverso criteri di filtraggio, la qualità delle identificazioni. In proposito la circolare summenzionata ha indicato i parametri da rispettare evidenziando, per quanto qui più interessa, la non adeguata dotazione organica degli Uffici Controllo del Territorio dei Commissariati, che provoca riverberi sul sottodimensionamento delle Sale Operative.

In tale ottica, considerate anche le possibili ripercussioni sul rispetto delle procedure di emergenza e pronto intervento in vista dell'introduzione del nuovo software applicativo, è stata sollecitata una verifica sulla opportunità di mantenere la Sala Operativa presso i Commissariati, chiarendo come gli standard minimi richiesti imponessero di adibire in via esclusiva almeno due operatori per turno, senza distoglierli dal prioritario compito svolto gravandoli di funzioni ulteriori, come quella del servizio di piantone.

E proprio in questa prospettiva è stata disposta una mirata ricognizione per verificare se le Sale Operative dei Commissariati distaccati fossero o meno allineate ai richiesti requisiti, non solo perché l'avvio del nuovo sistema hardware e software comportava costi notevoli, ma anche e soprattutto per valutare l'eventuale assorbimento delle attività di Sala Operativa presso le Questure, così potendo recuperare operatori da impiegare nel controllo del territorio.

In merito, secondo quanto ci viene riferito dalle nostre strutture provinciali, a distanza di oltre un anno dalla divulgazione della circolare in narrativa, e con l'approssimarsi dell'avvio del nuovo sistema gestionale, sono numerose le realtà in cui alle Sale Operative dei Commissariati viene preposto un solo operatore per turno, che sovente si trova a dover al contempo fare da centralinista e da piantone, quando non addirittura da addetto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. E ciò senza che, almeno in apparenza, sia stato dato seguito alcuno ai precisi moniti della richiamata circolare. Il che implica un considerevole disallineamento dai principi ISO 9001, ed all'insorgenza delle conseguenti criticità.

Non pare invero che le prossime immissioni di personale, che a malapena riusciranno a tamponare in parte le scoperture organiche delle migliaia di dipendenti che nei prossimi mesi accederà alla quiescenza per raggiunti limiti di età o a domanda, possano in qualche modo andare ad incrementare le dotazioni dei Commissariati.

Il tutto perché, almeno così viene rappresentato, ciò significherebbe dover rinunciare ad immettere risorse nelle Questure, che accusano deficit di organico drammatici e che devono, oltre alle sempre più preoccupanti condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, ed agli inquietanti segnali di reviviscenza di estremismo alimentati dai conflitti nell'area mediorientale, fronteggiare anche il peso crescente di incombenze amministrative, quali quella del rilascio dei passaporti.

Osserviamo in proposito come la media della dotazione organica dei Commissariati distaccati sia ampiamente inferiore alle 40 unità — in molti casi anche meno di 30 - ed assicurare due operatori per turno per le esigenze della Sala Operativa significherebbe che almeno 10 dovrebbero essere impiegati in via esclusiva in questa specifica attività.

Ragione per la quale siamo orientati a ritenere impossibile il rispetto delle indicazioni fornite dalla Sua Direzione Centrale. Fermo quanto precede, ritenendo più che concreta l'esposizione dei colleghi che operano in siffatte condizioni ai rischi di stress da lavoro correlato oltre che possibili conseguenze amministrative e disciplinari, comprenderà il perché siamo interessati a conoscere non solo quale sia allo stato attuale il percorso di adeguamento agli standard per le sale operative dei Commissariati che la stessa Direzione Centrale Anticrimine ha stabilito, ma anche quali saranno le determinazioni che verranno assunte per quelle province che insisteranno nel tenere in funzione Sale Operative pur in difetto dei presupposti minimi di cui siamo a discutere.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che profonde nell'attuazione delle innovazioni ma anche al rispetto e alla tutela del personale interessate alle stesse, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro restando disponibili anche ad un eventuale confronto qualora ritenuto necessario.

Iscrizione AIRE e tassazione per i pensionati all'estero

Un nostro collega in pensione residente all'estero ci chiede se sia obbligatoria, per lui, l'iscrizione all'AIRE e se vi siano conseguenze, e quali, rispetto alla tassazione.

L'obbligo di iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) riguarda coloro che trasferiscono all'estero la dimora abituale. Sono invece esenti i cittadini che vi si recano per una durata non superiore a dodici mesi (legge 470/1998).

Chi mantiene la residenza in Italia e viaggia per periodi limitati non l'obbligo di iscrizione all'AIRE che scatta dal momento in cui si presume che il cittadino non dimori più in Italia e comporta la perdita del diritto all'assistenza sanitaria e alla copertura del Servizio Sanitario Nazionale.

Le sanzioni per gli inadempienti in merito all'obbligo di iscrizione all'AIRE vanno da 100 a 500 euro e, nel caso manchi anche la dichiarazione di trasferimento all'estero interviene anche una multa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione.

Il riferimento normativo è il comma 242 della legge 213/2023 (la Manovra 2024), in base alla quale la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro viene ridotta a un decimo del minimo se la dichiarazione è effettuata con ritardo non superiore a 90 giorni (a condizione che la violazione non sia già stata accertata o non siano iniziate attività amministrative in tal senso).

Stessa riduzione per la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero. In entrambi i casi (iscrizione AIRE e dichiarazione trasferimento) le pratiche vanno effettuate entro 90 giorni dal cambio di residenza. Quindi, la sanzione scatta nel momento in cui non vengono rispettate queste tempistiche, con le riduzioni sopra prescritte.

Per quel che concerne la tassazione, questa è legata alla residenza fiscale, ed anche quella può non essere dovuta in Italia laddove non vi si produca reddito, ma per i pensionati le regole cambiano a seconda delle casistiche (con o senza trasferimento di residenza e cittadinanza in base al Paese di trasferimento, alle eventuali convenzioni contro la doppia imposizione, ecc).

Le pensioni pubbliche sono tassate in Italia nella maggior parte dei paesi in cui ci si trasferisce a meno di prendere la cittadinanza.

Detrazioni fiscali del 50% per ultrasettantacinquenni

Un collega in pensione che ha appena compiuto 75 anni ci chiede se esista la possibilità di detrarre le agevolazioni fiscali del 50% in 5 anni anziché in 10 per i soggetti d'imposta oltre i 75 anni d'età.

La possibilità per gli ultra75enni di detrarre le spese per le detrazioni fiscali edilizie in cinque anni anziché in dieci è stata prevista in passato, ma non è più in vigore.

Il Bonus Ristrutturazione al 50% dell'IRPEF in dichiarazione dei redditi spetta per un importo di spesa fino a 96mila euro ma va sempre ripartita in dieci anni in dichiarazione dei redditi.

Il riferimento è l'articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 modificato dalla legge 234/2021, che contiene la proroga fino al 31 dicembre 2024 nella misura del 50% su 96mila euro di spesa (a regime, la detrazione è del 36% fino a 48mila euro, ma viene sostanzialmente prorogata nella misura del 50% ormai da oltre dieci anni).

Un utile documento di consultazione è la Guida alle ristrutturazioni edilizie dell'Agenzia delle Entrate che, fra le altre cose, conferma la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall'anno di imposta nel quale è sostenuta la spesa da quelli successivi.

Legittimo il licenziamento, a seguito di investigazione privata, del dipendente che abusa dei permessi legge 104

Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella decisione 6468 pubblicata il 12 marzo 2024 che ha respinto il ricorso prodotto da un dipendente licenziato a seguito di controlli effettuati da investigatori privati.

I Giudici di piazza Cavour richiamano la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex legge n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso (Cass. n. 4984 del 2014;

Cass. n. 8784 del 2015; Cass. n. 5574 del 2016; Cass. n. 9749 del 2016; più di recente: Cass. n.23891 del 2018; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 21529 del 2019), poiché l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza del soddisfacimento del diritto all'assistenza del disabile, né tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui è preordinata.

Il beneficio, invero, comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela e pertanto, ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (Cass. n. 17968 del 2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo (Cass. n. 9217 del 2016);

Inoltre, secondo la Cassazione, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato, (Cass. n. 36427 del 2023), è devoluto al giudice di merito (Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003) e la valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione sul punto della sentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (Cass. n. 14811 del 2020).

Infine, per ciò che concerne la legittimità dei controlli operati per il tramite di agenzie investigative, secondo gli Ermellini la decisione del giudice di merito è conforme al principio secondo cui il controllo demandato all'agenzia investigativa è legittimo ove non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come proprio nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge n. 104 del 1992 (Cass. n. 4984 del 2014; Cass. 6 maggio 2016, n. 9217; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019).

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 18/2024 del 4 Maggio 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia